



Comune di Avellino

Settore Personale
N. 119 del 03/08/2017

ANNO DUEMILADICIASSETTE COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: Avviso pubblico per mobilità volontaria esterna per n. 5 posti di vigile urbano cat. C1.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
f.to dott. Gaetana Rescigno

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Feola dott. Riccardo

DATA DI EMANAZIONE _____

- NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.
- Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _____

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 **Favorevole**

DATA

11/08/2017

**IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-
PERS.**

f.to Dott. Gianluigi Marotta

<p>PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE</p> <p>Il _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>	<p>RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO</p> <p>N. 2.152</p> <p>DATA: 07/08/2017</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>
---	--

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 16/08/2017 AL 31/08/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _____

IL DIRIGENTE

Visto:

- la delibera di Giunta C. n. 46 del 17 febbraio 2017 relativa al Monitoraggio del Personale – Anno 2017, in base alla quale risulta che nell'Ente non sono presenti nel corso dell'anno 2017 dipendenti e dirigenti né in soprannumero, né in eccedenza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 20 marzo 2017 relativa al Piano dei Fabbisogni del Personale 2017/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 17 maggio 2017 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017/19;

Visto che, in base a quanto previsto dal piano occupazionale di cui alla delibera di Giunta C. n. 95 del 20 marzo 2017, devono essere avviate le procedure per le assunzioni previste, in considerazione del principio di diminuzione della spesa per il personale, stabilendo quali concorsi e relative assunzioni devono essere effettuate nell'anno 2017 e quali devono essere rinviate al 2018 e 2019, ritenendo ancora valida la restante parte del piano dei fabbisogni 2016-2018 non ancora realizzata, anche per il triennio 2017-2019;

Che, pertanto, il programma occupazionale 2017-2019 come riformulato tiene conto anche delle procedure già bandite, dei posti lasciati vacanti per mobilità e collocamento a riposo e, di volta in volta, delle norme vigenti e delle possibilità economiche dell'Ente, subordinando ogni assunzione e relative procedure, in seguito alle dovute verifiche, anche in base al principio di progressiva diminuzione della spesa del personale, a successivi atti della Giunta Comunale, nonché, della spesa occorrente e del rispetto delle normative dei parametri di spesa del personale;

Tenuto conto delle previsioni contenute nel detto Piano del fabbisogno, relative all'andamento delle cessazioni, delle unità di personale, adeguatamente specificate nei relativi contenuti professionali, di cui si programma il reclutamento nell'ente Comune di Avellino, con indicazione delle procedure previste per l'accesso;

Atteso che il Piano occupazionale indica le previsioni di spesa relative alle nuove assunzioni, nonché il saldo che si determina tenuto conto delle prevedibili cessazioni nel periodo;

Che le modifiche al programma sono adottate dalla giunta, anche a seguito di verifica annuale della adeguatezza dei suoi contenuti;

Letto l'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 (Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici) della l. n. 183/2011;

Dato atto che le nuove assunzioni verranno attuate compatibilmente con le norme nazionali in tema di rispetto del patto di stabilità e di riduzione delle spese di personale collegata ai limiti di assunzioni;

Preso atto che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali;

Richiamato il comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006, e succ. modif. ed integr., in base al quale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

Visto l'art. 1 comma 424 della legge n. 190/2014 il quale prevede che *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa*

vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”.

Letta la legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015), art. 1 comma 228, in riferimento al turn over di personale “Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al **25 per cento** di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente...al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”.

Ed inoltre il comma 234 art. su richiamato recita: “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

Dato atto che la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 66110 del 13.12.2016 testualmente prevede: “Dai dati acquisiti dal portale «Mobilita.gov.it», a seguito degli adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate e delle proiezioni sull'incrocio domanda e offerta della seconda fase, si rileva che, in attuazione della normativa sopra richiamata e delle procedure definite dal citato DM del 14 settembre 2015, anche per la regione Campania, attesa l'assenza o l'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare nella fase 3, è possibile procedere, ai sensi del citato articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale. Per le regioni per le quali sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale e per gli enti locali che insistono sul loro territorio: le ordinarie facoltà di assunzione di personale riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente, sono ripristinate nel limite delle risorse disponibili con decorrenze coerenti con le citate note di sblocco delle assunzioni; le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente”;

Richiamate altresì le novità contenute nel testo della legge 7.8.2016 n. 160 recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio”, in base alla quale viene superato il vincolo per cui i comuni che avevano superato nell'anno precedente la incidenza media del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente del triennio 2011/2013 non potevano effettuare assunzione di personale. Di conseguenza le amministrazioni che erano soggette al patto di stabilità oggi devono dimostrare, per poter dare corso ad assunzione di personale, di aver rispettato nell'anno precedente sia il patto di stabilità sia il tetto di spesa del personale, cioè di non avere superata la spesa del personale del triennio 2011/2013;

Richiamati, per quanto attiene le modalità di copertura con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato dei posti vacanti in dotazione organica:

- l'art. 36 co. 1 d. lgs. n. 165/2001, che dispone "Per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35",

- le norme vigenti in materia di mobilità del personale, ed in particolare gli artt. 30 e 34 bis del d. lgs. n. 165/2001;

- il co. 2 bis del citato art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 a mente del quale "*Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria*".

Letta la circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica con oggetto "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

In particolare il punto 3.5 Procedure di mobilità. "*Prima di avviare procedure di reclutamento, tanto ordinario, quanto speciale (sia a regime, sia transitorio) e prima delle assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione delle procedure e delle assunzioni relative alle categorie protette, sono obbligatori gli adempimenti previsti dall'articolo 34-bis del d.lgs n. 165 del 2001.*

Gli adempimenti previsti dall'articolo 30 dello stesso d.lgs n. 165 del 2001 sono obbligatori solo prima di avviare le procedure di reclutamento ordinario".

Dato atto che nella delibera di G.C. n. 95 più volte richiamata si precisa altresì: "*come ribadito di recente nella relazione accompagnatoria al d.l. n. 90/2014 "prima di procedere a nuove assunzioni le p.a. sono tenute a verificare l'impossibilità di coprire posti vacanti facendo ricorso alla mobilità e a privilegiare tale istituto quale strumento di reclutamento del nuovo personale, la programmazione triennale dei fabbisogni di personale ed il piano occupazionale per gli anni 2017/2019 sono elaborati sulla base delle richieste dotazionali formulate dai Dirigenti dell'Ente, accolte previa verifica delle possibilità assunzionali consentite e delle disponibilità di spesa previste nel bilancio pluriennale 2017/19"; ...*"le determinazioni conseguenti al presente atto assumono al momento come base di riferimento la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 6 D. lgs. n. 165/2001 con delibera di G.C. n. 404 del 26/06/2008, precisando che la stessa sarà oggetto di nuova modifica secondo le disposizioni che verranno impartite da questa amministrazione";

Visto che, il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, così come riportato nella Delibera di G.C. n. 95 del 30/3/2017, nell'anno 2016 il Comune di Avellino ha rispettato il limite assegnato del Patto di Stabilità (Saldo di Finanza Pubblica), i suddetti limiti di contenimento della spesa del Personale imposti dalle norme vigenti;

Visto che dalla più volte citata delibera di G.C. n. 95/2017, risulta quanto segue: "*le cessazioni di personale per l'anno 2017 (n. 12 dipendenti) produrranno un'economia pari ad euro 432.142,53 per cui sarà possibile effettuare assunzioni nel limite del 25%, per una spesa complessiva fino ad euro 108.035,13, più i residui degli anni precedenti pari a euro 948.464,97, per un totale quindi di euro 1.057.500,60, meno la spesa per le proroghe dei contratti di n. 8 funzionari amministrativi D1 a tempo determinato part time per l'anno 2017 (pari ad euro 224.177,48) per una disponibilità finale di euro 833.323,12*";

Ribadito che le mobilità in entrata non rilevano ai fini di tale conteggio;

Dato atto che l'art. 1, co. 47, legge 30 dicembre 2004, n. 311, recita: "*In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente*";

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dapprima con la circolare n. 4/2008 e poi con parere n. 4 del 19 marzo 2010 ha precisato che la

configurabilità della mobilità in termini di neutralità di spesa resta garantita solo ove avvenga tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

Considerato inoltre che l'attuale normativa consente la mobilità intercompartimentale all'interno di due diversi blocchi delle amministrazioni soggette a regimi di limitazione delle assunzioni, garantisce la necessaria neutralità della mobilità sugli equilibri economico-finanziari ed impedisce che essa sia esperita come leva per nuove assunzioni di personale;

Richiamato che la mobilità di personale non è qualificabile come cessazione: a seguito del trasferimento, infatti, il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro e dunque l'amministrazione cedente può solo beneficiare dell'avvenuta cessione del contratto in termini di risparmio di spesa e di razionalizzazione degli organici, mentre la spesa permane in termini globali. Pertanto, la cessazione per mobilità non può essere considerata utile ai fini delle assunzioni vincolate alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente e non soggetta alle connesse limitazioni;

Ne deriva che le mobilità volontarie tra enti sottoposti ai vincoli occupazionali non costituiscono assunzioni, in quanto salvaguardano la spesa nazionale del personale e che quindi è possibile coprire i posti vacanti mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. n. 165/2000 purchè nel rispetto del comma 557 art. 1 della L. 296/2006;

Considerato, infine, che le mobilità saranno effettuate nel rispetto dei vincoli normativi vigenti e delle disponibilità economiche dell'ente nell'ambito del rapporto di 1 dipendente cessato/1 dipendente collocato, tenendo conto delle cessazioni annuali di personale che saranno contabilizzate alla fine di ogni anno;

Letta e considerata la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la regione Sardegna, n. 32 del 21/4/2015, si ritiene che la vigente disciplina vincolistica impone, da un lato, di contenere la spesa per il personale entro un certo tetto e, dall'altro, di limitare le nuove assunzioni alla parziale reintegrazione dei cessati (turn over).

In particolare, l'art. 3, comma 5 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito con la L. n. 114/2014, ha introdotto, all'art. 1, della L. n. 296/2006, il comma 557 quater che ha previsto quale limite di spesa per il personale il "valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" ovvero la media di quanto speso per il personale negli anni 2011, 2012 e 2013.

Per poter assumere, però, non basta rispettare tale parametro. Infatti, sono previsti specifici vincoli di turn over che si basano sul principio della parziale reintegrazione dei cessati, come sopra richiamato.

Si deve, inoltre, ricordare che il citato art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con la L. n. 114/2014, ha anche previsto che "a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile".

Vista la legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015), art. 1 comma 228, in riferimento al turn over di personale "Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente...".

Visto che in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 95 del 20.3.2017 Piano dei Fabbisogni del Personale 2017/2019, è stato disposto l'espletamento della procedura di legge di mobilità obbligatoria ai sensi degli artt. 33 – 34 – 34 bis d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, subordinatamente, in caso di esito negativo, lo scorrimento delle graduatorie di merito in essere ed attualmente in vigore ed in corso di validità nell'Ente, relative a procedure già espletate, per la seguente figura: n. 1 dirigente a tempo pieno ed indeterminato;

Preso atto della nota prot. n. 41580 del 22.5.2017 con cui il Segretario Generale procedeva all'espletamento della predetta procedura di mobilità obbligatoria, tramite invio della relativa richiesta alla Giunta Regionale della Campania Settore Ormel;

Visto l'esito negativo della predetta procedura, trascorso più di un mese dall'invio delle note senza avere ricevuto alcuna risposta;

Ritenuto necessario quindi procedere, come previsto nella delibera di Giunta C. n. 95 all'assunzione della predetta figura professionale tramite mobilità volontaria ex art. 30 d. lgs. 165/2001;

Vista la necessità di assumere n. 5 istruttori di vigilanza cat. C1, in ragione della carenza di personale con tale profilo professionale;

Vista la modifica del Regolamento di mobilità volontaria e la sua riapprovazione con delibera di G.C. n. 36 del 17/02/2012, concertato con le OO.SS, che ha predisposto i seguenti punteggi da attribuire ai singoli elementi di valutazione:

- a) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di componenti 0,5 punto per ogni componente il nucleo familiare, max 1 punti;
- b) anzianità di servizio prestata nella categoria e posizione giuridica corrispondente a quella del posto da ricoprire 1 punto per ogni anno, max 5 punti;
- c) particolari condizioni di salute del lavoratore e dei familiari con particolare attenzione alle malattie assunte dal lavoratore sul luogo di lavoro purché in possesso della idoneità alle mansioni richieste max 1 punti;
- d) curriculum indicativo delle attività, titoli di studio, eventuali abilitazioni professionali e titoli aggiuntivi corrispondenti alla categoria e posizione giuridica del posto da ricoprire max 10 punti;
- e) del colloquio motivazionale max 5 punti;
- f) particolare attenzione al ricongiungimento al nucleo familiare max 2 punti;
- g) della maggiore distanza da Avellino, del luogo dove presta servizio, se residente in questo comune o in comuni della provincia max 3 punti;
- h) dipendenti di comuni che hanno dichiarato il dissesto e che siano inseriti in liste di mobilità max 3 punti;

in esecuzione della delibera di Giunta C. n. 228 del 25.7.2017 che dispone:

- l'attivazione della Procedura di mobilità volontaria per n. 5 posti di "Vigile Urbano" o "Agente di Polizia Municipale" categoria giuridica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel Comparto Regioni-Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 165/2001;

- alla procedura di mobilità volontaria esterna per n. 5 posti di "Vigile Urbano" o "Agente di Polizia Municipale" categoria giuridica C1 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel Comparto Regioni-Autonomie Locali **possono partecipare** gli istruttori di vigilanza cat. C1 di amministrazioni pubbliche, che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, siano in possesso, a pena di esclusione dalla procedura, dei seguenti requisiti:

- a. abbiano superato il periodo di prova nell'Ente di appartenenza;
- b. abbiano la qualifica professionale di Istruttore di vigilanza o Agente di polizia Municipale, cat. C1;
- c. siano in possesso dei requisiti generali per l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
- d. siano in possesso del nulla-osta alla mobilità rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dichiarazione preventiva dell'Ente di appartenenza di disponibilità alla concessione del nulla osta alla mobilità;
- e. abbiano il diploma di scuola media superiore (conseguito dopo un corso quinquennale di studi);
- f. abbiano la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della L. n. 65/1986;
- g. abbiano la patente di guida di categoria "B";
- h. non aver subito condanne penali definitive;
- i. idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere certificata dal Medico competente dell'Ente di appartenenza; ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 68/1999, non possono partecipare i candidati in condizione di disabilità;
- l. requisiti psicofisici per il porto dell'arma riconducibili a quelli richiesti per il porto d'armi per difesa personale.

- di applicare il regolamento di mobilità volontaria modificato ed approvato con delibera di Giunta C. n. 36 del 17/02/2012,

DETERMINA

- Di riportare ed approvare quanto espresso in narrativa;

- Di approvare il seguente bando di mobilità volontaria, di seguito allegato, mediante avviso pubblico per la selezione di n. 5 posti di “Vigile Urbano” o “Agente di Polizia Municipale” categoria giuridica C1 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel Comparto Regioni-Autonomie Locali, attivando la procedura di mobilità volontaria con cessione del contratto di “Vigile Urbano” o “Agente di Polizia Municipale”, in servizio presso altra amministrazione pubblica, ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001, successivamente modificato dall’art. 49 d.lgs. n. 150/2009 (“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”), ed in base alle direttive impartite dalla Giunta Comunale con delibera n. 228 del 25/7/2017 circa la procedura di mobilità volontaria esterna di n. 5 posti di “Vigile Urbano” o “Agente di Polizia Municipale” cat. giur. C1, dando atto che la spesa occorrente rientra nella spesa del personale prevista in bilancio e rispetta i parametri di legge.

- Di dare immediata esecuzione al presente atto mediante pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente e sulla Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI “VIGILE URBANO” O “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” CAT. GIUR. C1, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Visto l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, modificato dall’art. 49 d.lgs. n. 150/2009, che disciplina la mobilità volontaria;

Vista la modifica del Regolamento di mobilità volontaria e la sua riapprovazione con delibera di G.C. n. 36 del 17/02/2012;

Vista la delibera di Giunta C. n. 46 del 17 febbraio 2017 relativa al Monitoraggio del Personale – Anno 2017, in base alla quale risulta che nell’Ente non sono presenti nel corso dell’anno 2017 dipendenti e dirigenti né in soprannumero, né in eccedenza;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 20 marzo 2017 relativa al Piano dei Fabbisogni del Personale 2017/2019;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 17 maggio 2017 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/19;

In esecuzione della delibera di G.C. n. 228 del 25/7/2017 circa la procedura di mobilità volontaria esterna di n. 5 posti di "Vigile Urbano" o "Agente di Polizia Municipale" categoria giuridica C1

RENDE NOTO

È indetta una procedura di mobilità volontaria mediante cessione del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, modificato dall'art. 49 d.lgs. n. 150/2009, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 5 posti di "Vigile Urbano" o "Agente di Polizia Municipale" cat. giur. C1 del Comune di Avellino così come definito con delibera di Giunta n. 228 del 25/7/2017.

Art. 1 - Requisiti di partecipazione

Alla procedura di mobilità possono partecipare gli istruttori di vigilanza cat. C1 di amministrazioni pubbliche, che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, siano in possesso, a pena di esclusione dalla procedura, dei seguenti requisiti:

- a. abbiano superato il periodo di prova nell'Ente di appartenenza;
- b. abbiano la qualifica professionale di Istruttore di vigilanza o Agente di polizia Municipale, cat. C1;
- c. siano in possesso dei requisiti generali per l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
- d. siano in possesso del nulla-osta alla mobilità rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dichiarazione preventiva dell'Ente di appartenenza di disponibilità alla concessione del nulla osta alla mobilità;
- e. abbiano il diploma di scuola media superiore (conseguito dopo un corso quinquennale di studi);
- f. abbiano la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della L. n. 65/1986;
- g. abbiano la patente di guida di categoria "B";
- h. non aver subito condanne penali definitive;
- i. idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere certificata dal Medico competente dell'Ente di appartenenza; ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 68/1999, non possono partecipare i candidati in condizione di disabilità;
- l. requisiti psicofisici per il porto dell'arma riconducibili a quelli richiesti per il porto d'armi per difesa personale.

Art. 2 - Contenuto della domanda

Nella domanda l'interessato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

1. il cognome e il nome;
2. il luogo e la data di nascita;
3. l'amministrazione di provenienza e la data di assunzione a tempo indeterminato;
4. di avere la qualifica professionale di Istruttore di vigilanza o Agente di polizia Municipale, cat. C1;
5. le condanne penali riportate definitive;
6. il titolo, o i titoli, di studio posseduti con indicazione dell'istituto e del luogo presso cui il titolo stato conseguito, della data di conseguimento e della votazione riportata;
7. il possesso di eventuali abilitazioni professionali;
8. la residenza nonché l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura selettiva, se diverso dalla residenza, ed il proprio recapito telefonico;
9. di essere in possesso del nulla-osta alla mobilità rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o della dichiarazione preventiva dell'Ente di appartenenza di disponibilità alla concessione del nulla osta alla mobilità;
10. di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente avviso.

L'omissione od incompletezza delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti comporta l'esclusione dalla procedura.

La firma in calce alla domanda di partecipazione alla selezione non è soggetta ad autenticazione.

La mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dalla procedura.

A pena di esclusione dalla procedura alla domanda di mobilità deve essere allegato il *curriculum vitae* dell'interessato obbligatoriamente datato e sottoscritto.

Alla domanda di mobilità deve essere altresì allegato il nulla-osta alla mobilità rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o la dichiarazione preventiva dell'Ente di appartenenza di disponibilità alla concessione del nulla osta alla mobilità.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell'allegato *curriculum vitae* hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46 del DPR 445/2000 e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato DPR 445/2000. In relazione a ciò il candidato dovrà allegare alla domanda la fotocopia di un documento di identità valido a pena di esclusione.

Art. 3 - Presentazione delle domande - termini e modalità

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente in busta chiusa al Comune di Avellino - Ufficio Protocollo entro le ore 12 del giorno di scadenza del termine di cui sopra.

Sull'esterno della busta, a pena di esclusione, deve essere riportata la seguente dicitura: "Procedura di mobilità volontaria esterna per n. 5 posti di Vigile Urbano cat. giur. C1" .

Agli effetti dell'osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura fa fede la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata o, nel caso di consegna diretta presso gli Uffici dell'Amministrazione, la data del timbro apposto dall'Ufficio incaricato a ricevere la documentazione di cui trattasi.

I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro il termine previsto, non siano pervenute al Comune di Avellino entro cinque giorni dal termine di scadenza di cui sopra, non saranno ammessi a partecipare alla procedura.

Il Comune non assume responsabilità per mancate comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito indicato nella domanda da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali ritardi o disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le domande possono essere inoltrate anche a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: segreteria generale@cert.comune.avellino.it esclusivamente attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del candidato entro le ore 12:30 del giorno di scadenza.

In questo caso, farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Comune di Avellino (ricevuta di avvenuta consegna), quest'informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC del Comune.

Tutti i documenti allegati (compreso il modulo della domanda se allegato) e inviati tramite PEC devono essere sottoscritti con firma digitale utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA (previsto dall'art. 29 comma 1 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.). I documenti così firmati elettronicamente dovranno essere prodotti in formato non modificabile.

Nel caso in cui il candidato non disponga della firma elettronica come sopra definita, la domanda di partecipazione ed eventuali allegati dovranno risultare sottoscritti (firma in calce), acquisiti

elettronicamente in formato PDF non modificabile e trasmessi come allegati, corredati dalla copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Verranno accettate solo le domande inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente; non saranno ritenute valide le istanze inviate ad altro indirizzo e-mail dell'Ente, nel rispetto delle modalità sopra precisate, pena l'esclusione.

Il mancato rispetto delle regole relative alla trasmissione della domanda di concorso costituisce causa di esclusione dal concorso.

La domanda deve essere redatta in carta libera e deve essere corredata da:

- ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di ammissione al concorso pubblico di Euro 20,00 da effettuarsi con c/c postale n. 10477834 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Avellino specificando la causale: Tassa per la partecipazione al concorso pubblico e l'esatta denominazione dello stesso.

La tassa suddetta non è rimborsabile. E' sanabile la mancata acclusione della ricevuta del versamento, qualora la tassa risulti versata entro la data di scadenza del bando.

- Curriculum vitae debitamente documentato, datato e sottoscritto dal quale emergano i requisiti previsti dal bando e le esperienze formative e professionali acquisite in relazione al posto da ricoprire.
- Elenco dei documenti allegati alla domanda
- Copia fotostatica di documento di identità.
-

Art. 4 - Procedura di selezione dei candidati

Le domande presentate ed i *curricula* allegati sono esaminati e valutati da una Commissione nominata dal Dirigente del Servizio Risorse Umane.

Costituiscono elementi oggetto di valutazione i seguenti criteri con i relativi punteggi:

- a) *situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di componenti 0,5 punto per ogni componente il nucleo familiare, max 1 punto;*
- b) *anzianità di servizio prestata nella categoria e posizione giuridica corrispondente a quella del posto da ricoprire 1 punto per ogni anno, max 5 punti;*
- c) *particolari condizioni di salute del lavoratore e dei familiari con particolare attenzione alle malattie assunte dal lavoratore sul luogo di lavoro purché in possesso della idoneità alle mansioni richieste, max 1 punto;*
- d) *curriculum indicativo delle attività, titoli di studio, eventuali abilitazioni professionali e titoli aggiuntivi corrispondenti alla categoria e posizione giuridica del posto da ricoprire, max 10 punti;*
- e) *del colloquio motivazionale, max 5 punti;*
- f) *particolare attenzione al ricongiungimento al nucleo familiare, max 2 punti;*
- g) *della maggiore distanza da Avellino, del luogo dove presta servizio, se residente in questo comune o in comuni della provincia, max 3 punti;*
- h) *dependenti di comuni che hanno dichiarato il dissesto e che siano inseriti in liste di mobilità, max 3 punti.*

La Commissione valuterà i *curricula* professionali sulla base dei criteri sopra determinati e dei sub-criteri da essa stessa predeterminati prima dell'inizio dell'esame dei *curricula* stessi.

La Commissione effettuerà il colloquio motivazionale presso gli uffici del Comune di Avellino siti in Piazza del Popolo dove tutti i candidati interessati, che hanno presentato domanda, dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido, in data che verrà comunicata successivamente.

La Commissione, conclusa la procedura, formula la graduatoria di merito; è in ogni caso fatta salva la possibilità di non procedere alla copertura del posto ove la Commissione non rilevi l'esistenza di professionalità adeguate.

Art. 5 - Comunicazioni ai candidati

In caso di esito positivo della procedura gli uffici competenti ne danno comunicazione unicamente al candidato individuato per la copertura del posto.

Qualora non venga data alcuna comunicazione ai candidati entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, le stesse si considerano non accolte.

Art. 6 - Assunzione in servizio

L'assunzione avviene tramite stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. L'assunzione avviene previa verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando per la partecipazione alla procedura e dell'idoneità fisica alla mansione. Nel caso in cui sia accertata la mancanza originaria o sopravvenuta di anche uno solo di tali requisiti o l'inidoneità fisica alla mansione non si fa luogo alla cessione del contratto e quindi all'assunzione e la procedura si intende conclusa con esito negativo.

Art. 7 - Trattamento economico

Il vigile urbano trasferito per mobilità volontaria esterna avrà diritto alla retribuzione determinata, per l'ente di destinazione, dal CCNL del personale dipendente del comparto Regioni e Autonomie locali e all'eventuale e relativo trattamento economico accessorio.

Art. 8 - Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall'atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge n. 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento relativo alla procedura selettiva in oggetto è il Dirigente del Servizio Risorse Umane.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 e successive modifiche.

I dati vengono raccolti e trattati per le finalità e attività istituzionali dell'Ente e in particolare per le attività di cui al presente avviso di mobilità; sono trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non sono oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle attività di cui sopra e al loro svolgimento, fermo restando in tal caso il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 9- Restituzione della documentazione

I candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento della procedura, la restituzione con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini del concorso. La restituzione viene

effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Comune di Avellino non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 10 – Disposizioni finali

L'Ente si riserva la possibilità di non procedere alla copertura del posto ove la Commissione non rilevi l'esistenza di professionalità adeguate.

L'Ente si riserva la facoltà in sede di autotutela di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la presente procedura qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di interesse pubblico o generale, o a seguito di variazione delle esigenze organizzative dell'Ente ovvero a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme contenute nel regolamento per la mobilità volontaria, per la disciplina dei concorsi presso il Comune di Avellino e la normativa vigente in materia concorsuale in quanto compatibile.

La partecipazione alla procedura comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Il presente avviso viene affisso all'Albo Pretorio del Comune, pubblicato per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito *web* del Comune di Avellino e pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale.

**Il Dirigente del Servizio Risorse Umane
Dott. Riccardo Feola**